

progettoentelocale

# Bilancio, Contabilità e Tributi

Maria Altobelli

Stefania Cianfrocca

Claudia Rotunno

## La disciplina dell'ICI

Manuale completo  
con guida ai procedimenti

- L'esenzione ICI per l'abitazione principale aggiornata alla deliberazione della Corte dei Conti n. 8/2009
- Le riduzioni e il quadro delle esenzioni dopo la circolare n. 2/2009
- Gli adempimenti dei contribuenti e le fasi di accertamento e riscossione coattiva
- Le novità giurisprudenziali, di prassi amministrativa e dottrinarie

Aggiornato  
alla legge 23 luglio 2009, n. 99

  
MAGGIOLI  
EDITORE

## b) Le modalità di esecuzione della notificazione

Il silenzio delle norme sui tributi locali sulla procedura della notificazione determina un implicito rinvio alle disposizioni degli artt. da 137 a 151 del codice di procedura civile, che attribuiscono lo svolgimento di tale attività all'ufficiale giudiziario o ad altro soggetto abilitato <sup>(25)</sup>.

Tra dette norme acquista particolare evidenza l'art. 149, rubricato "notificazione a mezzo del servizio postale", utilizzabile ogni qualvolta non vi sia un espresso divieto legislativo di avvalersene.

La notificazione degli atti impositivi degli enti locali può avvenire, quindi, anche a mezzo posta seguendo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 <sup>(26)</sup>, che all'art. 8 sanciva

---

<sup>(25)</sup> Cfr. Cass. 29 gennaio 2004, n. 1647. Si legge nella sentenza che "in mancanza di una particolare diversa normativa, le notificazioni degli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere effettuate osservando le disposizioni contenute negli artt. 137 c.p.c. e seg. i quali hanno efficacia generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 4<sup>a</sup>, 23 novembre 1976, n. 1146)".

<sup>(26)</sup> L'art. 12 della legge in esame dispone che "le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

l'obbligo dell'agente postale, nelle ipotesi di impossibilità di consegna, di lasciare al soggetto destinatario della notifica l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale. L'avviso veniva, poi, affisso alla porta d'ingresso o nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Non era, perciò, prevista nessuna comunicazione con raccomandata dell'atto delle formalità eseguite dall'agente postale al destinatario ed era stabilito un termine breve di dieci giorni di deposito del piego presso l'ufficio postale, decorsi il quale se l'atto non fosse stato ritirato, ci sarebbe stata la sua restituzione al mittente.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, sia data notizia al destinatario stesso con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte.

La Consulta ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità costituzionale del successivo comma 3, dell'art. 8, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Detto termine, infatti, oltre a non essere presente nella parallela disciplina codicistica delle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario, è stato ritenuto eccessivamente breve, ed in quanto tale in grado di pregiudicare la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del suo destinatario e pertanto lesivo del diritto di difesa.

A seguito di tale intervento gli atti notificati a mezzo posta che non sia stato possibile consegnare nelle mani del destinatario non potranno più essere restituiti al mittente dopo il decorso del periodo di giacenza di dieci giorni presso l'ufficio postale. Il destinatario dovrà, quindi, essere informato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle modalità della notificazione e del deposito del plico.

Solo in questo modo, secondo la Corte Costituzionale, si possono assicurare al destinatario sufficienti garanzie di conoscibilità dell'atto <sup>(27)</sup>, e per di più tutto ciò non influisce sul mo-

<sup>(27)</sup> Sostiene la Corte che "non sembra in ogni caso potersi dubitare che la discre-

mento di perfezionamento della notifica, che si dà per eseguita nel decimo giorno dalla data del piego presso l'ufficio postale, ovvero del ritiro dell'atto da parte del destinatario, se precedente a tale data. In caso contrario la notifica degli atti tributari è nulla <sup>(28)</sup>.

Relativamente, poi, all'individuazione del perfezionamento della procedura, è indispensabile il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

La Corte ha ritenuto, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Da ciò consegue che deve, invece, verificarsi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio in quanto:

- per il comune il momento di perfezionamento della notificazione mediante il servizio postale coincide con la consegna dell'atto da notificare all'ufficio postale; vale quindi la data della spedizione dell'atto;

- per il destinatario il momento di perfezionamento della notificazione coincide con la data di ricezione dell'atto stesso, che viene attestata dall'avviso di ricevimento.

Tale principio ha trovato completa attuazione nella riformulazione dell'art. 149 del codice di procedura civile <sup>(29)</sup>, a cui è sta-

*zionalità del legislatore incontri un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli".*

<sup>(28)</sup> Cfr. Cass. 21 agosto 2001, n. 11015.

<sup>(29)</sup> La modifica è stata attuata dall'art. 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 263.

to aggiunto un terzo comma, che dispone espressamente che *"la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"*.

In ultima analisi, solo quando il contribuente ha l'esatta cognizione di quanto il comune richiede a suo carico, decorrono i termini per poter impugnare l'atto dinanzi al giudice tributario e contestare così l'operato dell'ente locale.

È fondamentale ricordare che il comma 161 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ripercorrendo le linee già tracciate dalle singole leggi di imposta, stabilisce per tutti i tributi locali che la notificazione possa essere eseguita anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza cioè ricorrere alle più complicate ed onerose forme di notificazione previste dal codice di procedura civile, o anche attraverso l'ausilio dei messi comunali.

Tale attività risulta, in realtà molto più agevole delle altre e viene del resto legittimata dall'art. 14 della citata legge n. 890 del 1982, che *"fa salve le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta."*

Sulla specificità di questa norma si è soffermata la Corte di Cassazione che in varie sentenze ha sottolineato come sia del tutto legittima l'utilizzazione della raccomandata con avviso di ricevimento per la notificazione degli atti impositivi emessi dagli enti locali <sup>(30)</sup>.

In definitiva, facendo tesoro degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, si può affermare che qualora il comune notifichi l'avviso di accertamento dell'ICI a mezzo posta, il termine per verificare la tempestività della notifica coincide con la spedizione del piego raccomandato con avviso di ricevimento e non con la ricezione del plico da parte del contribuente. *"Tale opzione interpretativa della norma de qua si presenta in ogni caso univocamente adeguatrice ai precetti costituzionali. Sarebbe invero contrario ai principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, oltre che al canone della ragionevolezza, ritenere che il principio secondo cui in caso*

<sup>(30)</sup> Cfr. fra tutte: Cass. 29 gennaio 2004, n. 1647.

*di notificazione a mezzo del servizio postale il notum facere si perfeziona per il notificante al momento della spedizione dell'atto per raccomandata e non della ricezione dell'atto... riguardi solamente le notificazioni eseguite nel quadro e in funzione del processo e non invece quelle aventi a oggetto gli avvisi di accertamento costituenti atti (non processuali né specificamente funzionali al processo ma) amministrativi, esplicativi della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria"* <sup>(31)</sup>.